

tali obblighi, o va distribuito fra Cortigiani, e Favoriti del Re, o entra nelle mani de' Visiri, acciò lo depongano nel pubblico Erario. Le terze dipendono da donativi fatti a' loro Templi da Principi, o da altre persone private, e sono riputate come Sacre, cosicchè mai non soggiacciono ad aggravj, nè vengono mai confiscate. E quando sieno da qualcheduno possedute per lo spazio d' un' anno solo, non cade più verun dubbio circa la validità del diritto da quel tale acquistato. Vengono in quarto, ed ultimo luogo quelle, che si danno in Feudo dal Re per novantanov'anni, con il peso di un tenue annuale tributo. Al terminare delli novantanov'anni si possono rinnovare le investiture per altrettanti anni, purchè il Feudatario paghi anticipatamente la rata di un'anno.

Per quello spetta alle Terre inabitate, e non coltivate è da sapersi, che se qualcheduno desidera di ridurle a coltura, arandole, e feminandole, o vuole di esse formare un Giardino, si presenta alli Ministri del Re, e con loro stabilisce contratto di pagare per novantanov'anni una certa piccola somma. Spirato quel tempo ha la libertà di rinnovare il contratto per lo medesimo spazio di tempo, come si è detto di sopra. In questo modo molti sono li possessori di Beni stabili della Corona con il solo piccolo esborso di un annuo censo.

Non solamente li Regj Ministri a nome del Re, ma le altre Persone ancora appigionano le loro Terre a' Contadini, a condizione di raccogliere la terza parte di tutti li frutti. Altri le affittano a prezzo maggiore, o minore, secondo le convenzioni che fan-